

Disciplina dei RAEE: novità normative in vigore dal 15 agosto 2018



A partire dal 15 agosto 2018 è vigente un cambiamento nel campo di applicazione della normativa sui RAEE, legato alla nuova "categorizzazione" degli AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevista dalla Direttiva Europea 2012/19/CE e dal D. Lgs. 49/2014.

Le nuove disposizioni non vanno a variare la definizione di AEE, né gli obiettivi già stabiliti dalla legislazione europea, ma attengono solo ed esclusivamente ad una **diversa ripartizione delle categorie** di AEE che impongono di fare riferimento, dal 15 agosto in avanti, non più alle **10 categorie** di cui all'Allegato 1 della direttiva RAEE ma piuttosto alle **6 categorie presenti nell'Allegato III**, che includono anche delle categorie "aperte" relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni.

Infatti delle 6 categorie già previste dalla Direttiva, 3 sono individuate per tipologia (come in precedenza) ma le altre **3 (la 4, la 5 e la 6) sono categorie "aperte"** e fanno riferimento, rispettivamente:

4. apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm);
5. apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm);
6. piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

ALLEGATO I	ALLEGATO III
1 GRANDI ELETTRODOMESTICI	1 APPARECCHIATURE PER LO SCAMBIO DI TEMPERATURA
2 PICCOLI ELETTRODOMESTICI	2 SCHERMI, MONITOR ED APPARECCHIATURE DOTATE DI SCHERMI DI SUPERFICIE SUPERIORE A 100 CM2
3 APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI	3 LAMPADE
4 APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI	4 APPARECCHIATURE DI GRANDI DIMENSIONI
5 APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE	5 APPARECCHIATURE DI PICCOLE DIMENSIONI
6 STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI	6 PICCOLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (CON NESSUNA DIMENSIONE ESTERNA SUPERIORE A 50 CM)
7 GIOCATTOLE E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT	
8 DISPOSITIVI MEDICI	
9 STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO	
10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI	

Questa **nuova "categorizzazione"** è una novità importante, in quanto **fino ad ora se un prodotto**, pur avendo **tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE**, non era **iscrivibile a tutto tondo** in nessuna delle "vecchie" 10 categorie (**definite per tipologia**), veniva considerato **fuori dal campo di applicazione** della normativa.

Dal 15 agosto **lo stesso prodotto**, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle 3 categorie "tipologiche", **certamente** potrà essere **inserito** in una delle altre 3 categorie "aperte", dato che queste fanno riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a **parametri dimensionali**.

Al fine di fornire dei criteri semplici ed univoci che possano aiutare gli operatori a classificare correttamente i propri prodotti, il MATTM ha pubblicato il 18 maggio 2018 una serie di “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del Decreto Legislativo n. 49/2014”, che recepisce la Direttiva 2012/19/UE in tema di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Si tratta di uno strumento utile per verificare se un prodotto rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva RAEE ed è scaricabile al seguente link:

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/Ind_oper_applicaz_DL_49_2014.pdf

Nel documento il Ministero sottolinea che **nulla cambierà in quella che è la definizione di AEE**, intese come *“le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”*.

Il Ministero inoltre fornisce delle indicazioni sulle **apparecchiature che sono da escludere** dall'applicazione della Direttiva RAEE, sulla base dell’articolo 3 del D.Lgs. 49/2014 e di quanto ulteriormente specificato nelle FAQ relative alla normativa Europea.

Non essendo un documento esaustivo il Ministero chiarisce che qualora le indicazioni contenute nel documento pubblicato risultassero ancora insufficienti a stabilire se determinate apparecchiature rientrino o meno nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, il produttore può richiedere al Comitato di vigilanza e controllo di esprimersi, inviando una richiesta, corredata da una breve descrizione dell'apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso, al seguente indirizzo pec: segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it

Andando a valutare i possibili effetti della novità normativa, si sottolinea che la natura di tale variazione **determinerà quindi l'inclusione nell'ambito di applicazione del decreto di un maggior numero di prodotti**. E proprio da questo punto di vista la novità introdotta dal 15 agosto dall'allegato III risulta sostanziale, perché molti AEE che prima non trovavano collocazione in nessuna delle 10 categorie dell'allegato I, ora troveranno **certamente** collocazione nella categoria 4,5 o 6 dell'allegato III.

Ciò comporterà un aumento delle quantità di AEE immesse sul mercato e delle quantità di RAEE che dovranno essere raccolti. Andranno quindi modificati i criteri di acquisizione dei dati da parte degli stati membri e le modalità di calcolo in funzione dell’ obiettivo stabilito, che si ricorda essere al 1° gennaio 2019 il conseguimento di un tasso minimo di raccolta pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o, in alternativa, di un tasso minimo di raccolta pari all'85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.

Ad oggi l’Italia rispetta gli obiettivi europei con una media italiana di raccolta pari ad 4,89 Kg ad abitante. Il Veneto supera questa media ponendosi ad un valore di 5,32 Kg per abitante, con un incremento del +2,51% dal 2016.

I dati di raccolta e gestione dei RAEE a livello nazionale e a livello regionale possono essere ricavati dal Rapporto RAEE 2017, scaricabile al seguente link:

https://www.cdcrree.it/GetPage.pub_do?id=2ca980954c369c25014ce55c67350385